BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
26.11.2026 16:03:27 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
27.11.2026 08:39:17 UTC

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2026
445/2026/R/EEL

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 329/2025/R/EEL. RICONOSCIMENTO ALLA SOCIETÀ ARETI S.P.A, PER IL PERIODO 2022-2025, DEI PRELIEVI FRAUDOLENTI "NON RECUPERABILI", DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL TESTO INTEGRATO VENDITA (TIV)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1409ª riunione del 24 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 aprile 2011, ARG/elt 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/et 196/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 175/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 377/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 677/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e il relativo allegato A: Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: $TIT_{2020\text{-}2023}$);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2019, 449/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 449/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2023, 42/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 181/2023/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 336/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: Testo Integrato Vendita o TIV) in vigore a partire dal 1° aprile 2024;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 584/2023/R/eel (di seguito (deliberazione 584/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e il relativo allegato A: Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di o distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: $TIT_{2024\text{-}2027}$);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 535/2024/R/eel (di seguito (deliberazione 535/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 329/2025/R/eel (di seguito (deliberazione 329/2025/R/eel);
- la comunicazione della società Areti S.p.A. (di seguito: Areti), prot. Autorità 38712 del 30 maggio 2025, recante istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabile a prelievi fraudolenti "non recuperabili" ai sensi dell'art. 31 del TIV (di seguito: comunicazione del 30 maggio 2025);
- la comunicazione della società Areti S.p.A. (di seguito: Areti), prot. Autorità 39013, del 27 maggio 2026, recante istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabile a prelievi fraudolenti "non recuperabili" ai sensi dell'art. 31 del TIV (di seguito: comunicazione del 27 maggio 2026);
- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) all'Autorità, prot. Autorità 79598 del 16 ottobre 2026 (di seguito: comunicazione del 16 ottobre 2026);
- le comunicazioni di Areti, prot. Autorità 86449, del 6 novembre 2026 e prot. Autorità 88604 del 13 novembre 2026, recanti alcune correzioni all'istanza per il riconoscimento delle perdite di rete imputabile a prelievi fraudolenti "non recuperabili" trasmessa con la comunicazione del 27 maggio 2026 (di seguito: comunicazioni di novembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29 del TIV stabilisce le disposizioni in materia di perequazione che si applicano alle imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra le perdite di rete effettive e le perdite di rete standard (di seguito: meccanismo di perequazione delle perdite);
- le suddette disposizioni prevedono un'articolazione dei fattori di perdita applicati ai fini della determinazione delle perdite convenzionali (standard) in base alla natura tecnica o commerciale delle perdite di rete. I fattori di perdita standard afferenti alle perdite commerciali sono tali per cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti che mediamente caratterizza la singola macrozona risulta già intercettato dai predetti coefficienti;

- nell'ambito delle medesime disposizioni è altresì previsto un processo di efficientamento delle perdite commerciali ai fini della loro riduzione e convergenza a livello territoriale;
- ai sensi dell'articolo 32 del TIV, CSEA, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica all'Autorità l'ammontare di perequazione delle perdite di rete relativo a ciascuna impresa distributrice. Con tale comunicazione sono trasmessi i saldi di perequazione relativi all'anno precedente e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione afferenti al secondo, terzo, quarto e quinto anno precedente;
- con riferimento alla gestione delle perdite commerciali, a seguito della necessità di contenere l'esposizione economica delle imprese distributrici nei territori in cui il fenomeno dei prelievi fraudolenti è particolarmente rilevante ovvero superiore ai livelli mediamente riscontrabili attraverso l'applicazione dei fattori di perdita convenzionali, l'Autorità con la deliberazione 449/2020/R/eel ha introdotto, modificando il TIV, un meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" ad integrazione del meccanismo di perequazione delle perdite di rete di cui all'articolo 29 del TIV (di seguito: meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili");
- successivamente, con le deliberazioni 117/2022/R/eel, 584/2023/R/eel e 535/2024/R/eel, il suddetto meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" è stato riproposto anche per il quadriennio 2022-2025;
- il suddetto meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", disciplinato ai sensi dell'articolo 31 del TIV, prevede che, in relazione al quadriennio 2022-2025, l'Autorità determini l'ammontare riconosciuto dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" mediante uno specifico procedimento avviato su istanza dell'impresa distributrice interessata, presentata nella forma di dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00, qualora siano verificate le seguenti condizioni:
  a) il risultato complessivo sul quadriennio della differenza fra:
     - i saldi di perequazione (ovvero del valore economico della differenza fra perdite effettive e perdite standard) di cui all'articolo 29 del TIV e
     - la quota dei ricavi spettante all'impresa distributrice conseguenti all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione e destinata a coprire i costi connessi alle perdite di rete causate dai medesimi prelievi (articolo 24, comma 24.2, del $TIT_{2020\text{-}2023}$ e articolo 34, comma 34.3, del $TIT_{2024\text{-}2027}$)

     deve essere positivo, attestando una posizione complessiva a debito dell'impresa distributrice richiedente verso CSEA;
  b) la condizione di cui alla precedente lettera a) deve essere anche conseguenza della (ovvero deve essere aggravata dalla) presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti "non recuperabili" che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle seguenti fattispecie:
     - casi per i quali l'interruzione della fornitura può determinare problemi di ordine pubblico o di incolumità delle persone presenti in loco, ovvero potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli operatori preposti ad eseguire

l'intervento di disalimentazione – e per i quali sussiste formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti (comma 31.3, lettera b), punto i., del TIV);
  - casi di utenze relative a stabili occupati abusivamente per i quali sussistono atti di autorità pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura (comma 31.3, lettera b), punto ii., del TIV);
- ai sensi del comma 31.4 del TIV, inoltre, l'ammontare complessivo riconosciuto deve essere correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" riconducibili alle fattispecie sopra indicate (vds. punto precedente, lettera b)) e deve essere, al più, pari alla differenza positiva fra i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 del TIV e la quota dei ricavi spettante all'impresa distributrice conseguenti all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione e destinata a coprire i costi connessi alle perdite di rete causate dai medesimi prelievi di cui al comma 34.3 del $TIT_{2024-2027}$ (vds. punto precedente, lettera a));
- ai sensi del comma 31.5 del TIV, infine, qualora i prelievi fraudolenti "non recuperabili" indicati nell'istanza risultino in parte misurati e in parte frutto di stime, l'impresa distributrice richiedente, affinché essi possano essere oggetto di riconoscimento, è tenuta a specificare quale sia la metodologia utilizzata per la stima, a giustificarne la validità e a validarne i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate e che risulti almeno pari al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima;
- ai fini delle valutazioni, nell'ambito dei procedimenti individuali avviati, l'Autorità:
  a) qualora necessario, può richiedere all'impresa distributrice richiedente ulteriori informazioni, dati o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta dalla medesima impresa distributrice nell'ambito della presentazione dell'istanza;
  b) si avvale di CSEA e, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
- con riferimento agli aspetti applicativi del meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili", l'articolo 31 del TIV, per il quadriennio 2022-2025, prevede, inoltre, che:
  a) le imprese distributrici interessate, entro il mese di maggio 2025 presentino un'istanza per l'erogazione dell'acconto relativo ai primi tre anni del quadriennio, al fine di evitare un ritardo eccessivo nei tempi di riconoscimento degli importi relativi ai prelievi fraudolenti "non recuperabili" del periodo 2022-2024;
  b) le medesime imprese distributrici di cui alla precedente lettera a), entro la fine del mese di maggio 2026, presentino un'istanza per l'erogazione del saldo relativo all'intero periodo 2022-2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 30 maggio 2025 Areti ha presentato all'Autorità istanza di riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" per il periodo 2022-2025 ai fini dell'erogazione del relativo acconto (di seguito: istanza 2022-2025 di acconto);
- con la deliberazione 329/2025/R/eel è stato avviato un procedimento per l'accoglimento dell'istanza di accesso al meccanismo per il quadriennio 2022-2025 e relativo acconto per i primi tre anni, riconoscendo ad Areti l'accesso al suddetto meccanismo per un ammontare di prelievi fraudolenti "non recuperabili" pari a circa 133 GWh, relativo ai soli stabili occupati;
- con la medesima deliberazione 329/2025/R/eel l'Autorità ha stabilito che:
  a) CSEA, ai fini della suddetta quantificazione dell'ammontare da riconoscere ad Areti, consideri la media dei prezzi medi utilizzati in ciascun anno del triennio 2022-2024 per la valorizzazione dell'ammontare di perequazione ΔL di cui all'articolo 29 del TIV;
  b) CSEA proceda al riconoscimento degli importi determinati ai sensi della precedente lettera a) nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 32 del TIV, per la liquidazione delle partite relative ai saldi di perequazione per l'anno 2024;
- nell'ambito dell'istanza di acconto, Areti ha fornito per completezza anche una quantificazione dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" relativi a delle "vie a rischio" che a loro dire rientrerebbero nella casistica di cui all'articolo 31, comma 31.3, lettera b), punto i., del TIV pur non avendo allora ancora completato le attività funzionali a garantire il rispetto, anche per questa fattispecie, del requisito di cui al comma 31.5 del TIV relativo alla produzione di almeno il 10% di dati misurati ai fini della verifica delle stime utilizzate per quantificare tal prelievi;
- con la comunicazione del 27 maggio 2026, Areti ha presentato all'Autorità istanza di riconoscimento del saldo dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" per l'intero periodo 2022-2025 ai fini dell'erogazione del relativo saldo (di seguito: istanza 2022-2025 per il riconoscimento del saldo) a mezzo della quale, sulla base dei dati disponibili per il quadriennio 2022-2025, mediante dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000:
  a) ha comunicato che il risultato complessivo sul quadriennio 2022-2025 della differenza fra i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 del TIV e la quota dei ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva è positivo e, pertanto, che Areti ha una posizione complessiva a debito verso CSEA;
  b) ha evidenziato che la condizione di cui alla precedente lettera a) è anche conseguenza della presenza sulla propria rete di prelievi fraudolenti "non recuperabili" che si manifestano con entità eccezionale rispetto ai livelli riconosciuti convenzionalmente e riconducibili alle fattispecie individuate ai sensi del comma 31.3, lettera b), del TIV;
  c) ha fornito il dettaglio della quantificazione dell'energia elettrica oggetto di prelievi fraudolenti "non recuperabili" secondo le fattispecie riconducibili alle casistiche previste dal TIV sopra richiamate evidenziando che, in ragione delle

difficoltà nel reperimento delle misure dei prelievi per le suddette fattispecie, la suddetta quantificazione è stata determinata, ai sensi del comma 31.5 del TIV, tramite stime;

d) ha fornito la metodologia utilizzata per le stime di cui alla lettera c), giustificandone la validità e validandone i risultati tramite misurazioni effettuate, per un periodo almeno semestrale, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate superiore al 10% del totale, come previsto dal comma 31.5 del TIV;

e) ha richiesto il riconoscimento, come prelievi fraudolenti "non recuperabili", di un totale di 216,5 GWh di cui 157,7 relativi alla fattispecie da Areti denominata "stabili occupati" (con ulteriori 24,7 GWh rispetto all'istanza di acconto) e circa 58,8 GWh relativi alla fattispecie da Areti denominata "vie a rischio" (che non erano state oggetto di richiesta nell'istanza di acconto per le motivazioni evidenziate nei precedenti considerati, anche se la loro presenza era già stata anticipata nella medesima istanza);

- nell'ambito dell'istanza per il riconoscimento del saldo 2022-2025, Areti ha, inoltre, fornito la seguente ulteriore documentazione:
  a) in relazione agli stabili occupati:
     i. l'elenco delle forniture alle quali afferiscono i prelievi fraudolenti oggetto dell'istanza e la quantificazione corrispondente a ciascuna fornitura di tali prelievi;
     ii. il dettaglio sul tipo di occupazione, la data di inizio dell'occupazione, la presenza dello stabile nell'elenco degli stabili occupati abusivamente a scopo abitativo individuati dalla Prefettura di Roma o per i quali Areti ha presentato formale denuncia alle Autorità competenti; ciò al fine di verificare la sussistenza di atti di Autorità Pubbliche che impediscono l'interruzione della fornitura ai sensi di quanto previsto al comma 31.3, lettera b), del TIV;
     iii. lo studio e la presentazione del Politecnico di Milano inerenti alla metodologia utilizzata ai fini della quantificazione e stima dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" non sottoposti a misura; tale metodologia consente di effettuare la stima del consumo di energia elettrica totale per ogni categoria di edifici attraverso una valutazione puntuale del valore imputabile a ciascun carico elettrico presente;
     iv. le misurazioni utilizzate per validare il metodo di stima perfezionato dal Politecnico di Milano, con l'indicazione della data di inizio e fine della lettura, la modalità di misurazione, la lettura iniziale e la lettura finale, i relativi consumi e la parametrizzazione su base annuale dei medesimi consumi;
  b) in relazione alle vie a rischio:
     i. l'elenco di tutte le vie a rischio sottese a ciascuna area per le quali si sono ottenuti i dati di misura per validare le stime di consumo oggetto della richiesta ai sensi di quanto previsto al comma 31.3, lettera b), punto i., del TIV; ciascuna area o isola individua una porzione aggregata della rete in

bassa tensione per la quale è stato possibile un conteggio preciso dell'energia elettrica immessa e prelevata;

ii. lo studio e la presentazione del Politecnico di Milano inerenti alla metodologia utilizzata ai fini della quantificazione e stima dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" non sottoposti a misura per ciascuna area;

iii. i dati relativi alle misure rilevate sul campo in alcune isole in cui sono stati installati strumenti di monitoraggio e con i quali è stato ricostruito il bilancio energetico, con le stime effettuate tramite l'algoritmo del Politecnico di Milano;

- a seguito della verifica, da parte degli uffici dell'Autorità, delle informazioni prodotte nell'ambito dell'istanza, sono stati richiesti ad Areti, ai sensi del comma 31.6 del TIV, chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e alle misurazioni utilizzate per la verifica della condizione di cui al comma 31.5 del TIV. Con le comunicazioni di novembre 2026, Areti ha fornito le informazioni richieste e rettificato alcuni dati precedentemente trasmessi. Dalla nuova documentazione presentata, l'ammontare complessivo dei prelievi fraudolenti oggetto dell'istanza di riconoscimento risulta, con riferimento agli stabili occupati, pari a 156,7 GWh (1 GWh in meno rispetto alla iniziale richiesta per effetto di piccole rettifiche dei dati inizialmente trasmessi), mentre per le vie a rischio pari a 2,6 GWh (56,2 GWh in meno rispetto alla iniziale richiesta per mancanza della documentazione necessaria a dimostrare, per ciascuna via a rischio, la presenza di formale denuncia dell'impresa distributrice alle autorità competenti);
- CSEA, con la comunicazione del 16 ottobre 2026, ha trasmesso all'Autorità, i risultati preliminari della perequazione dell'anno 2025 e gli aggiornamenti dei saldi di perequazione relativi agli anni precedenti;
- CSEA, su richiesta degli uffici dell'Autorità, ha anche comunicato, per il periodo 2022-2025 i ricavi derivanti dai corrispettivi per energia reattiva di cui al comma 34.3 del $TIT_{2024\text{-}2027}$.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di accertare la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti non recuperabili dichiarati da Areti devono essere verificate le condizioni di cui ai commi 31.3 e 31.5 del TIV;
- sulla base della comunicazione di CSEA relativa ai saldi di perequazione, con riferimento ad Areti, per il quadriennio oggetto dell'istanza, il valore economico della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui al comma 29.1 del TIV al netto dei ricavi di cui al comma 34.3 del $TIT_{2024\text{-}2027}$ è positivo: pertanto, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 31.3, lettera a), del TIV, Areti ha una posizione complessiva sul quadriennio a debito verso CSEA;
- il valore dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" per cui è richiesto il riconoscimento da Areti è complessivamente pari a 159,3 GWh, distribuiti tra 156,7 GWh per gli stabili occupati e 2,6 GWh per le vie a rischio. Tale valore non è basato su misure effettive, ma è frutto di stime basate su una metodologia messa a

punto dal Politecnico di Milano e validata da Areti sulla base di misure reali effettuate, per un periodo sempre coerente con il vincolo semestrale imposto per l'accesso al meccanismo, su un campione rappresentativo delle fattispecie stimate che risulta essere superiore al 10% del totale dei prelievi oggetto di stima (le misure totalmente raccolte in relazione al quadriennio oggetto dell'istanza si attestano a circa 21,7 GWh per gli stabili occupati e 13,6 GWh per le vie a rischio);

- nella documentazione utile a dimostrare la validità delle stime utilizzate per quantificare i suddetti quantitativi, Areti ha, inoltre, indicato che lo scostamento complessivo tra misure effettive e stimate risulta pari al 8% per gli stabili occupati e 1% per le vie a rischio.

RITENUTO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del TIV:
  - la condizione di cui al comma 31.3, lettera a), sia verificata;
  - la condizione di cui al comma 31.3, lettera b), sia verificata,
- la validazione dei risultati ottenuti mediante la metodologia di stima proposta da Areti sia verificata in relazione ad entrambe le fattispecie riconosciute dal meccanismo;
- pertanto, la sussistenza del diritto al riconoscimento dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" dichiarati da Areti risulti accertata per i prelievi stimati sia per la tipologia denominata da Areti "stabili occupati" sia per la tipologia denominata da Areti "vie a rischio", relativi al periodo 2022-2025;
- conseguentemente, sia necessario dare mandato a CSEA affinché aggiorni l'ammontare da riconoscere ad Areti, per il periodo 2022-2025, considerando un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" (pari a 159,3 GWh), e al più pari a quello necessario ad azzerare la differenza fra i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 del TIV e i ricavi di cui all'articolo 34, comma 34.3, del $TIT_{2024\text{-}2027}$; e che tale importo, ivi inclusa la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 31.3, lettera a), del TIV, sia soggetto ad aggiornamento annuale per effetto delle rettifiche ai dati di misura comunicate dalle imprese distributrici dopo la prima determinazione e per i successivi cinque anni ai sensi della vigente regolazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura;
- ai fini della suddetta quantificazione, CSEA consideri:
  a) quanto già riconosciuto in acconto ad Areti ai sensi della deliberazione 329/2025/R/eel;
  b) la media dei prezzi medi utilizzati in ciascun anno nel quadriennio 2022-2025 per la valorizzazione dell'ammontare di perequazione ΔL di cui all'articolo 29 del TIV

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di Areti nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, incaricare CSEA affinché, coerentemente con quanto stabilito al comma 31.2 del TIV:
   a) consideri, ai fini della regolazione con Areti delle partite di cui all'articolo 32, comma 32.5, del TIV, per il periodo 2022-2025, un importo complessivo correlato alla valorizzazione dei prelievi fraudolenti "non recuperabili" riconosciuti ai sensi del presente provvedimento, individuati in 159,3 GWh, e al più pari a quello necessario ad azzerare la differenza positiva tra:
      - i saldi di perequazione di cui all'articolo 29 del TIV relativi al periodo 2022-2025;
      - e la quota dei ricavi, relativi al medesimo periodo 2022-2025, spettante all'impresa distributrice conseguenti all'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione e destinata a coprire i costi connessi alle perdite di rete causate dai medesimi prelievi (articolo 24, comma 24.2 del $TIT_{2020\text{-}2023}$ e articolo 34, comma 34.3, del $TIT_{2024\text{-}2027}$);
   b) ai fini della suddetta quantificazione, consideri la media dei prezzi medi utilizzati in ciascun anno del quadriennio 2022-2025 per la valorizzazione dell'ammontare di perequazione ΔL di cui all'articolo 29 del TIV e tenga conto di quanto già riconosciuto in acconto ai sensi della deliberazione 329/2025/R/eel;
   c) proceda al riconoscimento degli importi determinati ai sensi delle precedenti lettere a) e b) nei termini previsti dall'articolo 32 del TIV per la liquidazione delle partite relative ai saldi di perequazione dell'anno 2025;
2. di prevedere che l'importo di cui al punto 1. sia soggetto ad aggiornamento annuale per effetto delle rettifiche ai dati di misura comunicate dalle imprese distributrici dopo la prima determinazione e per i successivi cinque anni ai sensi della vigente regolazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla società Areti S.p.A. per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua